



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



Prot.n. **166**
Del **04 GEN. 2017**

Provincia di Brescia Settore dell'Ambiente e della
Protezione Civile
Via Milano 13 25126 Brescia
PEC ambiente@pec.provincia.bs.it

Oggetto: Procedimento di approvazione della variante dell'A.t.e. 03 in Comune di Botticino.
Rif. Istanza di approvazione del progetto di variante all'A.t.e. 03 ricevuto dalla Provincia di Brescia il 16/02/2016.
Rif. comunicazione della Provincia, ex art.7 della legge n.241/1990, prot.n. 96182/2016 del 09-09-2016. Rif. Richiesta di integrazioni della Provincia prot.n.112071/2016 del 21-10-2016

Spett.le Provincia, le integrazioni che questo Ente produce in allegato alla presente, richiedono alcune considerazioni preliminari di metodo e di merito.

Sotto il profilo strettamente procedimentale, si osserva che il coinvolgimento delle ditte che attualmente sono autorizzate alla coltivazione, in forza del titolo concessorio di disponibilità emesso da questo Comune proprietario, non è dovuto.

La variante all'ATEo03, riguardante il secondo decennio di coltivazione, è stata intrapresa per la parte prevalente dal Comune di Botticino, in qualità di proprietario delle aree interessate dal progetto, e solo marginalmente da due ditte private aderenti, per le aree di loro proprietà.

Mentre la variante non sostanziale all'ATEo03 riguarda il secondo decennio del progetto approvato ex art.11 con atto n. 4333 del 25/10/2004, le autorizzazioni ex art.12 e ss. delle ditte coinvolte, coerentemente con i titoli concessori di disponibilità, scadono tutte il 31/12/2017. Pertanto le attuali aziende autorizzate alla coltivazione del bacino di cava di proprietà del Comune di Botticino, non hanno alcun titolo od interesse al progetto di variante non sostanziale all'ambito estrattivo.

Si fa altresì osservare, che il procedimento ex art.11 della Legge Regionale Lombardia n.14/1998, di approvazione della variante all'ATEo03 presentato dal Comune di Botticino in data 16/02/2016, rientra in quelli ad istanza di parte a mente del tenore della norma che incardina in capo ai "proponenti" l'avvio del procedimento.


Passiamo al merito della richiesta di integrazioni.

1. la prescrizione n.1 è relativa alla mancata produzione della marca da bollo da €16,00= (per la quale si allega certificazione dell'acquisto con indicazione del numero seriale e data di emissione della marca) e della fotocopia della carta d'identità dei proponenti (allegati 2, 3 e 4). Al riguardo è utile evidenziare che l'istanza è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Botticino, quale rappresentante legale dell'ente, e dai rappresentanti legali delle ditte Lombarda Marmi s.r.l. e Margraf s.r.l.. Le altre ditte a cui Ella ha inoltrato la richiesta di integrazioni sono estranee al procedimento de quo per quanto espresso in narrativa.

2. Con riferimento alla prescrizione contrassegnata con il n.2, sono articolate diverse prescrizioni che si ritengono estranei al progetto. In essa il R.p. scrive che gli elaborati

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



prodotti “non individuano i singoli lotti di cava non risulta motivare adeguatamente quali migliorie il progetto apporti in funzione delle motivazioni addotte per la richiesta di variante, ovvero il miglioramento delle condizioni di coltivazione in relazione alla sicurezza dei cantieri, oltre che la maggior tutela del giacimento secondo le nuove profilature previste”. Nel rispetto del comma 2 dell’art.11 della legge regionale Lombardia n.14/1998, questa amministrazione non ha voluto provvedere ad alcuna suddivisione in “lotti” dell’ambito territoriale estrattivo. Coerentemente con gli obiettivi della variante, benché non vi siano obblighi normativi, le “migliorie” apportate sotto il profilo della gestione produttiva o della sicurezza, la soluzione progettuale viene ritenuta idonea a soddisfare tali esigenze. La mancata suddivisione in lotti, non è un aspetto tecnico ostativo all’approvazione del progetto d’ambito estrattivo, e risponde ad una scelta strategica eseguita dall’Amministrazione del Comune di Botticino proprietario. Considerazioni diverse devono svolgersi per gli ulteriori due profili, migliorie nella coltivazione e della sicurezza. Nell’ottica di una leale collaborazione, si fa presente che in occasione della delibera di approvazione della variante del progetto dell’ATEo03 da parte del Consiglio Comunale (**delibera n.72/2015, allegata sub 5**), in seguito ad incontro avuto in Provincia, è stato espressamente prescritto “*Di rinviare l’approvazione definitiva della Tav. 4 “Planimetria di Progetto”, considerato che non è un elaborato progettuale oggetto di approvazione da parte della Provincia di Brescia in quanto meramente rappresentativo dell’organizzazione interna del bacino in uno o più lotti oggetto delle future procedure ad evidenza pubblica, al fine di proseguire negli approfondimenti con le forze politiche circa la scelta di individuare un unico lotto, coerentemente con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.2/2014, ovvero ripartire l’area di coltivazione in più lotti, fermo restando l’esclusione di un’organizzazione a doppia schiera affidato a ditte diverse, in quanto valutato come fattore di aumento del rischio per la sicurezza sia da parte del progettista del piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n.75/2013, sia dall’attuale progettista, fatto salvo l’adozione di piani di sicurezza coordinati che affrontino e risolvano specificatamente i rischi da interferenza connessi alla coltivazione su fronti sovrapposti da parte di ditte diverse;* La spett.le Provincia potrà rilevare che la tematica relativa ai profili della sicurezza sono stati tenuti presenti in sede di elaborazione della variante non sostanziale all’ATEo03 attraverso una precisa prescrizione organizzativa. Tuttavia saranno suscettibili di una puntuale e specifica progettazione organizzativa solo nell’ambito dei progetti ex art.12 e ss. della l.r. n.14/1998. **Coerentemente con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della proposta di variante dell’ATEo03, in sede di concessione si prescriverà di produrre preliminarmente i piani di sicurezza ovvero i piani coordinati di sicurezza.**

3. Al secondo capoverso del **punto 2** della nota, si evidenzia che non sono chiarite quali siano le volumetrie oggetto dalla proposta di variante non sostanziale e non sufficiente il dato relativo ai volumi indicati dalla scheda di piano per il secondo decennio. Il R.p. pertanto prescrive che oggetto della variante sarebbe la somma delle volumetrie ammesse dal piano per il secondo decennio più il residuo del primo. Il progetto in variante prevede lo sfruttamento complessivo dei volumi resi disponibili dalla scheda di piano cave provinciale, non vi sono volumi “rinunciati”. La variante riguarda esclusivamente la seconda fase di coltivazione decennale, con cui si modifica il profilo finale di coltivazione e lo si adegua geometricamente nelle porzioni in cui il progetto vigente, per un mero errore materiale, non rispetta le pendenze progettuali dichiarate. Il dettaglio delle volumetrie autorizzate oggetto di variante è riportato

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



nella relazione integrativa allegata, unitamente alle sezioni di confronto tra i profili di scavo approvati (primo e secondo decennio) ed oggetto di variante (come da richiesta provinciale punto 5).

4. Al punto 3 delle prescrizioni, viene ritenuta **“incompleta”** la relazione tecnica sul progetto di coltivazione relativamente alle opere di riassetto ambientale. Il giudizio si fonda nuovamente sull'assenza della suddivisione in lotti. Nel richiamare nuovamente quanto già espresso circa l'estraneità nel progetto di una divisione in lotti e la mancanza di un obbligo normativo di questo genere, si fa presente che le opere di riassetto ambientale riguardano l'intero bacino di proprietà del Comune di Botticino come risulta dalle tav. 3a e 3b già prodotte in data 16/02/2016. Le tempistiche, il sesto di impianto e le specie da utilizzare sono descritte e contabilizzate nella relazione progettuale al capitolo 15 “Recupero ambientale”. Pertanto nessuna integrazione è dovuta sul punto.

5. Al **punto 4** della nota si dettano prescrizioni circa l'elaborato cartografico 1, con riferimento a molteplici aspetti (coordinate gauss-boaga, monografia capi saldi, CTRL): la tav. 1a (allegata) è stata rivista recependo le richieste formulate dalla provincia.


6. Al **punto 5** delle prescrizioni, viene esaminato l'elaborato cartografico 2, prescrivendo aspetti che appaiono non pertinenti:

- a) Inserire la suddivisione in lotti: si rinvia a quanto sopra chiarito al punto 2.
- b) L'individuazione della viabilità di accesso e di servizio ai singoli lotti non trova alcun fondamento nel progetto e nella normativa. I lotti non sono contemplati e non vi è un obbligo normativo. Pertanto la viabilità di accesso e le aree di servizio sono quelle pertinenti all'intero bacino di proprietà del Comune di Botticino risultanti dalle tav. 2a e 3° allegata)
- c) Le aree destinate a piazzali, stoccaggio, scarti ed impianti dei singoli lotti non esistono in quanto non esistono i lotti. Si rinvia a quanto sopra chiarito al punto 2.
- d) Circa la prescrizione dell'inserimento nelle sezioni il profilo del primo decennio approvato ai fini del computo delle volumetrie, come già riportato al punto 3, sono state inoltre compilate n. 8 sezioni ragguagliate aggiornate con l'inserimento dei profili di scavo della prima fase decennale (all. 10a/10i).
- e) Circa i diaframmi tra i lotti, la prescrizione non ha alcun fondamento nel progetto proposto che non definisce alcun lotto, ma riguarda l'intero bacino di proprietà del Comune di Botticino;
- f) Circa la prescrizione di individuare nelle sezioni l'inclinazione delle bancate, reale o apparente si evidenzia che le tavole 2b,c,d e 3b,c,d sono state aggiornate ed allegate quale integrazione al presente documento.

7. **Al punto 6** le prescrizioni riguardano l'elaborato cartografico 3 affinché venga integrata la relazione di recupero evidenziando le opere imputabili ai singoli lotti ed individuare gli interventi previsti. Si ribadisce che non esistono lotti nel progetto né sussiste l'obbligo di ripartire in lotti il bacino. Gli interventi di recupero previsti sono dettagliati nel capitolo n. 15 della relazione e visibili graficamente nelle tav. 3a/d.

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia




8. **Al punto 7** della nota della Provincia si affronta il tema dell'area a servizi esterna al bacino di cava. Anche in tal caso la prescrizione matura sulla base di una suddivisione in lotti del bacino di cava. Anche in tal caso si evidenzia che la divisione in lotti non trova fondamento nell'art.11 della l.r. n.14/1998 e negli elaborati della variante non sostanziale all'A.t.e. 03. L'area a servizi è estranea al progetto di variante all'ATEo03. Le funzioni, caratteristiche, dimensioni, collocazione della stessa sono conosciute dalla spett.le Provincia in quanto dalla stessa autorizzata. **Nell'ottica di una leale collaborazione si rappresenta sinteticamente che l'area a servizi è destinata ad accogliere in modo unitario ed organizzato gli impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico del bacino di cava. La collocazione a monte del bacino, consente un più efficiente servizio idrico ed un più razionale distribuzione delle linee di alimentazione elettrica. Nell'area a servizi, che è già stata realizzata ed è in corso l'appalto per la realizzazione delle cabine elettriche, consentirà di servire in sicurezza l'intero bacino in modo unitario, eliminando la presenza all'interno dell'area di coltivazione di linee di approvvigionamento e cabine di alimentazione. Anche questo intervento si inquadra in un procedimento di miglioramento della sicurezza.**

9. **Al punto 8 della nota**, si richiamano i contenuti "prescrittivi" del decreto di compatibilità ambientale n.10858 del 19/11/2014 che devono trovare riscontro nel procedimento. Al riguardo è doveroso sottolineare che nella **"Relazione di esclusione dall'assoggettabilità a VIA"** si è chiarito che la natura della variante all'ATEo03 non comporta aggravii sulle matrici ambientali potenzialmente coinvolte rispetto a quanto valutato per l'ATEo03 già approvato ed assoggettato a VIA. A ben vedere il punto 8 del decreto in esame, contiene delle prescrizioni e delle raccomandazioni, di cui è necessario tener conto ai fini della cogenza degli obblighi nelle diverse fasi del procedimento autorizzativo declinato nelle distinte fasi ex art.11 e degli art.12 e ss. della l.r. n.14/1998. Andando nello specifico, di seguito si riporta una puntuale disamina delle "prescrizioni" della VIA richiamate nella nota con riferimento al punto 8, n.4,5,28,32 e 42 del decreto VIA:

- a) **n.4.** riguarda il quadro di riferimento ambientale Atmosfera. Viene prescritto che siano **programmate operazioni "di umidificazione e pulizia dei piazzali, delle strade interne e delle strade di accesso alle aree di cava, omississ, definite in specifiche procedure gestionali....omissis..."**. **La prescrizione attiene chiaramente alla fase esecutiva della coltivazione**, ossia alla fase ex art.12 e ss. della l.r. n.14/1998. (Sul punto si rinvia alla relazione ambientale datata febbraio 2016 – parte integrante del progetto di variante dell'ATEo3 ed alla relazione integrativa allegata al presente documento)
- b) **n.5** come per il punto n.4, si prescrive un programma di abbattimento delle polveri che, nella logica della l.r. n.14/1998, investe il progetto ex art.12 della stessa legge. (Sul punto si rinvia alla relazione ambientale datata febbraio 2016 – parte integrante del progetto di variante dell'ATEo3 ed alla relazione integrativa allegata al presente documento)
- c) **n.28.** La VIA prescrive un programma di allontanamento del materiale di cava. Anche in tal caso, la lettura della disciplina regionale, chiarisce che tali obblighi investono la fase esecutiva della progettazione ex art.12 e ss. (Sul punto si rinvia alla relazione ambientale datata febbraio 2016 – parte integrante del progetto di variante dell'ATEo3 ed alla relazione integrativa allegata al presente documento)

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



- d) **n.32** Si prescrive che la “Valenza storico-culturale del distretto marmifero del Botticino, si segnala la possibilità peraltro indicata anche dalle richiamate linee guida delle cave Che possa essere elaborato uno specifico progetto di fruizione di questo comparto, collocando in un ambito specifico, adeguatamente scelto, funzioni museali e didattiche, al fine di consentire la valorizzazione turistico fruitiva a scala regionale e nazionale di questo ambito territoriale e paesaggistico”. Su punto si evidenzia che il Comune di Botticino ha da tempo istituito il “museo del marmo” e sostenuto l’attività della scuola Vantini di Rezzato, dedita alla formazione della lavorazione del marmo (**allegati Statuto della Scuola Vantini e Museo del Marmo**). A questo si aggiunga che di regolarmente sono organizzati ingressi di visitatori nelle aree di cava al fine di far conoscere la provenienza di un prodotto carico di storia (**allegato modello visite bacino di cava**);
- e) **n.42**. Il punto rientra nelle osservazioni generali. Viene “raccomandato”, e non prescritta, l’adozione della metodologia LCA e l’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato per sviluppare il programma di miglioramento ambientale. Come meglio sarà chiarito nella Relazione sul punto n.42, (allegato), la “raccomandazione” attiene anche in tal caso a profili di organizzazione esecutiva ex art.11 della fase di coltivazione, commercializzazione e ripristino ambientale, secondo l’articolazione oggi contenuta nella legge regionale n.14/1998. Sul punto si rinvia alla relazione integrativa allegata al presente documento.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile ufficio Cave

Dr. Alberto Bignone